

Il processo integrato di piano: La Valutazione Ambientale Strategica, uno strumento di supporto al processo decisionale

Prima Facoltà di Architettura

Ludovico Quaroni

CdL VALGESTA

Valutazione ambientale e fattibilità dei piani e dei progetti

Roma 17 marzo 2010

Paola Andreolini

La Valutazione Ambientale strategica Di che parliamo?

Quale obiettivo?

I due obiettivi della VAS :
la valutazione preventiva degli effetti delle scelte;
l'integrazione della componente ambientale nelle scelte di settore;

Quale ambito?

L'ambito delle scelte: Piani e Programmi
Piano come processo integrato: un nuovo modo di pianificare.

La Valutazione Ambientale Strategica: L'ambito delle scelte: il processo di Piano

- La necessità di un orientamento strategico collegato alla prospettiva della sostenibilità nelle sue tre dimensioni: economica, sociale ed ambientale;
- Definizione di obiettivi di lungo periodo e di traguardi quantificati;
- Definizione degli scenari;
- Strumenti conoscitivi;
- Definizioni di vincoli, aree problema, priorità;
- Definizioni di tipologie di intervento (per aree problema);
- Stima degli effetti potenziali per tipologia d'intervento;
- Criteri di valutazione (articolati per aree problema).

La Valutazione Ambientale Strategica: L'ambito delle scelte: il processo di Piano

- La ricerca della flessibilità nella formazione e nella gestione del Piano (definizione degli strumenti attuativi);
- La partecipazione come garanzia della sostenibilità sociale oltre che della fattibilità delle previsioni dei piani;
- Valutazione delle alternative migliori per raggiungere gli
- obiettivi e i traguardi
- Monitoraggio (osservatorio permanente) dei risultati
- Retroazione sui mezzi e le risorse mantenendo invariati gli obiettivi.

La Valutazione Ambientale Strategica: Il Piano come processo integrato

Integrazione
delle tre dimensioni della sostenibilità;
Integrazione
di criteri ambientali in tutte le decisioni;
Integrazione
della partecipazione nel processo decisionale
Integrazione
della VAS nel processo di Piano.

Perché si fa la VAS?

La strutturazione di un processo sistematico per l'integrazione ambientale

Art. 6 Trattato di Amsterdam:

- Integrare le tematiche ambientali nelle politiche e azioni comunitarie;
- Realizzare un effettiva partecipazione del pubblico nei processi decisionali rilevanti per l'ambiente;
- Integrare gli obblighi in materia di protezione ambientale all'atto della definizione e dell'attuazione delle politiche e delle attività comunitarie.

Perché si fa la VAS?

La strutturazione di un processo sistematico per l'integrazione ambientale

Verifica della rispondenza di Piani di Sviluppo
e Programmi Operativi con gli obiettivi di
sviluppo sostenibile

*“ Il processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte-politiche, piani o iniziative nell'ambito dei programmi- ai fini di garantire che tali conseguenze siano escluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni in ordine economico-sociale”
(manuale U.E. Fondi Strutturali 2000-2006)*

Perché si fa la VAS?

La strutturazione di un processo sistematico per l'integrazione ambientale

Strumento

di valutazione preventiva della stima degli impatti
e dell'integrazione delle politiche ambientali nelle altre
politiche di settore;

Strumento

di valutazione delle opzioni;

Strumento

di valutazione dei profili di sostenibilità.

Direttiva 2001/42/CE Parlamento Europeo

Dalla VIA alla VAS : duplicazione degli strumenti??? Quali differenze???

VIA	VAS
Approccio per singole opere (Progetti)	Approccio per aree (Piani e Programmi)
Localizzazione specifica	Scala geografica ampia
Momento specifico	Processo
Impatti specifici sul campo	Impatti strategici
Dati quantitativi	Dati non solo quantitativi

Dalla VIA alla VAS: duplicazione degli strumenti??? Quali differenze???

VIA	VAS
Separata dalla progettazione	Integrata nella progettazione
Autorizzazione formale da parte di un ente esterno	Procedura interna all'ente responsabile del piano
Consultazione/partecipazione passiva	Consultazione/partecipazione attiva
Descrizione parziale delle alternative	Descrizione dettagliata delle alternative
Mitigazioni / compensazioni	Alternative ragionevoli politiche
Monitoraggio non richiesto	Monitoraggio

Dalla VIA alla VAS : Quali somiglianze???

- VIA strumento di previsione-prevenzione;
- VAS meccanismo di integrazione e precauzione;
- VIA e VAS istituti procedurali, processuali e partecipativi;
- VIA e VAS strumenti di integrazione del valore e degli interessi ambientali nei processi decisionali e nella regolazione-pianificazione di altri interessi e settori.

Non duplicazione ma ...

- La Direttiva si configura sia come un utile completamento alla valutazione d'impatto ambientale dei progetti (Direttiva 85/337/CEE e successive modifiche), sia come uno strumento funzionale ad una più agevole selezione dei progetti sottoposti alla valutazione preliminare di assoggettabilità alla procedura di Via (es. progetti in allegato II della 85/337/CEE).

VIA , VAS e ... VInCA

- procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto per verificare se vi siano incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;
- si applica agli interventi che ricadono all'interno dei siti, o all'esterno se possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito;
- si applica a piani o progetti che comunque possono avere incidenze significative sul sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti;

La Valutazione Ambientale Strategica: la Direttiva 2001/42/CE

- prevista dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (21luglio2004);
- obiettivo principale è garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente
- Si attua mediante un processo decisionale partecipato e coerente e per la realizzazione dello sviluppo sostenibile. Si pone, infatti, come fondamentale momento di verifica della sostenibilità dell'insieme delle azioni programmate

La Direttiva 2001/42/CE : le caratteristiche

- L'integrazione della dimensione ambientale sin dall'inizio del processo di programma ma anche lungo tutto il processo (compresa attuazione e gestione);
- L'ampiezza del campo di applicazione;
- L'importanza dello screening e dello scoping;
- Il ruolo delle autorità ambientali;
- La procedura interna all'ente responsabile del programma;

La Direttiva 2001/42/CE : le caratteristiche

- La centralità della partecipazione: peculiarità e visibilità (Rapporto Ambientale; Dichiarazione di sintesi; consultazioni in fase di scoping e sul Rapporto Ambientale);
- La definizione ed analisi delle alternative "ragionevoli" a pari (valutazione delle alternative)
- La consultazione prima della decisione
- Le motivazioni per adozione e approvazione
- Il monitoraggio e riorientamento periodico dei programmi

La Direttiva 2001/42/CE : il campo di applicazione

definizione del campo di applicazione - la VAS si applica ai «piani» e «programmi» che:

- siano elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo;
- siano previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

La Direttiva 2001/42/CE : l'ambito di applicazione

La VAS si applica ai piani e programmi che:


sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/ 337/CEE, o


per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

Negli altri casi è prevista la procedura di verifica (SCREENING)




Fig. I.20 - Campo di applicazione della direttiva Vas





VAS: ASPETTI PROCEDURALI



La Direttiva 2001/42/CE : obblighi generali

La valutazione deve essere effettuata durante la fase preparatoria del programma ed anteriormente alla sua adozione e deve prevedere:

- Il rapporto ambientale:** si devono individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi che l'attuazione del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del programma;
- Le consultazioni:** la proposta di programma ed il rapporto ambientale devono essere messi a disposizione delle autorità con competenza ambientale e del pubblico;
- Misure per il monitoraggio:** l'Autorità di Programmazione controlla gli effetti ambientali significativi dell'attuazione del programma al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e le misure correttive ritenute opportune.

La trasposizione della Direttiva 2001/42/CE: un processo lento e faticoso

Direttiva 2001/42/CE:

obbligo di recepimento da parte

degli stati membri entro il 21 luglio 2004;

Legge 15 dicembre 2004, n. 308:

"Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione";

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale";

entrato in vigore per la parte II il 31 luglio 2007;

Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4:

"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale" (entrato in vigore il 13 febbraio 2008)

Il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4

Parte I

Disposizioni comuni e principi generali

Parte II

PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS), PER
LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
E PER L'AUTORIZZAZIONE
AMBIENTALE INTEGRATA (IPPC)

Decreto legislativo 4/2008: Il ritorno all'orientamento della sostenibilità

La valutazione ambientale di piani e programmi viene effettuata per tutti i piani e i programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi, assicurando che siano coerenti e che contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

La Valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita

Decreto legislativo 4/2008: ambito di applicazione

La disciplina introdotta dal decreto Legislativo n. 4/2008 si applica ai piani e programmi le cui procedure di VAS sono state avviate dopo il 13 febbraio 2008

Le procedure di VAS avviate nel periodo tra il 31 luglio 2008 e il 13 febbraio 2008 si concludono secondo la normativa prevista dal decreto legislativo n. 152/2006

perché l'intera riscrittura della parte seconda?

Numerosi profili di difformità rispetto alla Direttiva comunitaria;

Mancato recepimento della Direttiva 2001/42/CE

Incongruenze del testo del decreto legislativo 152/2006 tali da creare difficoltà nell'applicazione delle norme;

Esigenza di dare adeguato seguito ai numerosi rilievi delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Unificata non accolti nel corso dell'iter di approvazione del decreto n°152

Decreto legislativo 4/2008: Gli obiettivi della semplificazione normativa

La revisione della parte seconda del testo unico ambientale:

Condensa in poco più di trenta articoli un ventennio di stratificazione normativa;

Pone le condizioni per la risoluzione del contenzioso comunitario in materia di VIA per le norme in contrasto con il diritto comunitario;

Introduce la VAS;

Riordina il quadro delle definizioni che sono, per quanto possibili, comuni a: VIA, VAS ed IPPC;

Da maggiori garanzie di conformità alle norme comunitarie;

Decreto legislativo 4/2008: Gli obiettivi della semplificazione normativa

Prevede modalità di semplificazione e coordinamento fra le procedure di VIA e di VAS e VInCA di cui all'art. 5 del decreto n 357 del 1997 e successive modifiche;

Assicura elasticità alla procedura di VAS (per la natura strategica della valutazione non può concludersi con un provvedimento amministrativo) e la massima collaborazione fra le diverse autorità coinvolte, nella logica della semplificazione e dell'efficacia;

Prevede, al fine di assicurare maggior certezza efficacia e rapidità alla procedure di valutazione, di ancorare in futuro (due anni) tali processi, a tutti i livelli, alla logica della sostenibilità attraverso l'elaborazione e aggiornamento ai livelli nazionale, regionale e locale di strategie di sviluppo sostenibile condivise e tra loro coerenti;

Assicura ampi livelli di partecipazione anche attraverso l'ampio ricorso al Web.

Decreto legislativo 4/2008: il coordinamento e la semplificazione dei provvedimenti

VAS, VIA e VInCA (art.10.3)

La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art.5 del decreto n°357 del 1997;

Il Rapporto ambientale o lo Studio di impatto ambientale, devono contenere gli elementi per la Valutazione d'incidenza di cui all'allegato G dello stesso decreto n°357 del 1997;

La valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza.

Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

Decreto legislativo 4/2008: il coordinamento e la semplificazione dei provvedimenti

VAS e VIA

La verifica di assoggettabilità (screening) della VIA può essere condotta nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. (Art.10.4)

Nella redazione dello Studio di Impatto Ambientale, relativo ai progetti previsti da piani e programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS (Art. 10.5)

Nella redazione di progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS e nello loro fase di valutazione sono tenute in considerazione le documentazione e le conclusioni della VAS(art.10.6).

Decreto legislativo 4/2008: le principali innovazioni del nuovo testo legislativo

- La maggior coerenza con le finalità della direttiva: da provvedimento a processo;
- Il ruolo della partecipazione: tempi e modalità;
- Dal Giudizio di compatibilità ambientale “vincolante” a parere motivato;
- Il rafforzamento del ruolo e delle responsabilità dell’autorità competente : sinergie e integrazione lungo tutto il processo;
- L’ancoraggio del processo di VAS all’aggiornamento (attuazione) della Strategia di Sviluppo Sostenibile

Decreto legislativo 4/2008: il processo di VAS

La valutazione ambientale strategica è avviata dall' autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano/programma e comprende:

- Lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- L'elaborazione del rapporto ambientale;
- Lo svolgimento di consultazioni;
- La valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione;
- La decisione;
- L'informazione della decisione;
- Il monitoraggio

Decreto legislativo 4/2008: il processo di VAS

La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano/programma, anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa;

La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni;

La VAS è parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione dei piani/programmi.

I provvedimenti amministrativi adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Decreto legislativo 4/2008: i soggetti

Autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano/programma, ovvero, nel caso in cui il soggetto che lo predispone sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che lo recepisce, adotta o approva;

Proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano/programma o progetto;

Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione di provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti

La Commissione Nazionale: Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale assicura al MATTM il supporto tecnico e scientifico per l'attuazione delle norme del decreto.

Decreto legislativo 4/2008

Il Processo di VAS: Campo di Applicazione

La valutazione ambientale strategica viene effettuata per tutti i piani e i programmi:

che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

per i quali, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza.

Decreto legislativo 4/2008

Il Processo di VAS: Campo di Applicazione

Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente. (verifica di assoggettabilità)

Decreto legislativo 4/2008

Il Processo di VAS: Campo di Applicazione

Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

- a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
- b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
- c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.

Decreto legislativo 4/2008

Il Processo di VAS: competenze

Sono sottoposti in sede statale i piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello stato;

Sono sottoposti a VAS in sede regionale i piani e i programmi la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali;

Cosa fa:

La pubblica amministrazione a cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di piani e programmi e l'adozione dei provvedimenti conclusivi di VIA, nel caso di progetti.

Decreto legislativo 4/2008

Il Processo di VAS: Competenze

Chi è:

In sede statale l'autorità competente è il MATTM. Il provvedimento di Via e il parere motivato in sede di VAS sono espressi di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria.

In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome

Decreto legislativo 4/2008

Il Processo di VAS: collaborazione tra Autorità Competente e Autorità proponente

Definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, compresi i soggetti competenti in materia ambientale;

Definire l'impostazione e i contenuti del Rapporto Ambientale;

Svolgere le attività tecnico-istruttorie (esprime parere sull'assoggettabilità) proprie delle fasi di valutazione, acquisire e valutare tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati in fase di consultazione ;

Esprimere il parere motivato;

Ove necessario, provvedere alla revisione del piano/programma alla luce del parere motivato;

Definire le modalità del monitoraggio.

Decreto legislativo 4/2008

Il Processo di VAS: verifica di assoggettabilità

L'autorità proponente trasmette all'autorità competente Rapporto preliminare: descrizione del piano, dati necessari alla verifica degli impatti.

30 giorni per acquisire i parere dei soggetti competenti in materia ambientale verifica se il piano possa avere impatti significativi sull'ambiente.(autorità competente)

90 giorni (dalla trasmissione del rapporto preliminare) per il provvedimento di verifica tenuto conto del parere dei soggetti competenti in materia ambientale e di quanto contenuto nell'allegato I e sentita l'autorità procedente.

provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;

Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

Decreto legislativo 4/2008

Il Processo di VAS: scoping

Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, fin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti con competenza ambientali, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale

La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro 90 giorni.

Ricordiamo che La VAS è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano

Decreto legislativo 4/2008

Il Processo di VAS: Rapporto ambientale

La redazione del Rapporto Ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente;

Il Rapporto Ambientale (contenuti specificati nell'allegato VI) costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione e approvazione;

Nel Rapporto Ambientale debbono essere individuati descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbero avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano/programma stesso.

Per evitare duplicazioni possono essere utilizzate le informazioni fornite nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite

Decreto legislativo 4/2008

Il Processo di VAS: deposito della proposta

Vengono comunicati, all'autorità competente proposta di piano, rapporto ambientale, sintesi non tecnica.

Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.

La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.

Decreto legislativo 4/2008

Il Processo di VAS: consultazione

Contestualmente alla comunicazione della proposta di piano/programma all'autorità competente, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino ufficiale della Regione, provincia autonoma interessata, relativo all'avvio della fase di valutazione e delle modalità di consultazione dei documenti.

L'autorità competente e l'autorità procedente mettono inoltre a disposizione del pubblico la documentazione mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.

Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque può prenderne visione e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi ed ulteriore elementi conoscitivi e valutativi.

Decreto legislativo 4/2008

Il Processo di VAS: espressione de parere motivato

Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti consultazione

L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14.

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione.

Decreto legislativo 4/2008

Il Processo di VAS: informazione sulla decisione

Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, è trasmesso all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.

La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Uf. o Bollettino Uf. Regione (indicazioni sedi presa visione della documentazione)

Siti web della autorità interessate:

- a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
- b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel p/p e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio.

Decreto legislativo 4/2008

Il Processo di VAS: monitoraggio

Finalità: assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi e adottare le opportune misure correttive

Il Piano o programma individua le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

Il monitoraggio viene svolto avvalendosi delle ARPA

Pubblicità modalità di svolgimento dei risultati e di eventuali misure correttive attraverso siti web del monitoraggio (aut. Competente, precedente e Agenzie Ambientali)

Monitoraggio funzionale non solo alle misure correttive, ma anche sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione

Decreto legislativo 4/2008

Valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere

Viene prevista una procedura di coordinamento per i piani e programmi sottoposti a VAS (o a VIA nei casi di progetti) che interessano più regioni confinanti, il processo di VAS è effettuato d'intesa tra le autorità competenti.

Nel caso in piani o programmi (o progetti) di competenza di una regione possono avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta ad acquisire i pareri delle autorità competenti di quelle regioni, nonché degli enti locali interessati dagli impatti.

In caso di piani e programmi la cui valutazione ambientale è rimessa alle regioni, qualora siano interessati territori di più regioni e si manifesti un conflitto tra le autorità competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali il Presidente del Consiglio dei Ministri su conforme parere della Conferenza Stato-Regioni può disporre di applicare le procedure previste per p/p di competenza statale.

Decreto legislativo 4/2008

Valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere

In caso di piani , programmi o progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro stato lo richieda, il MATTM d'intesa con i MIBAC e con il Ministero degli Affari esteri, provvede alla notifica dei progetti e di una sintesi della documentazione concernente il piano, programma o progetto.

Nell'ambito della notifica è fissato il termine, non superiore ai 60 giorni, per esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura.

Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedure, si applicano al paese interessato le procedure per l'informazione e la partecipazione del pubblico definite dal decreto.

Le regioni o le province autonome informano immediatamente il MATTM quando i progetti di loro competenza possono avere impatti ambientali transfrontalieri e collaborano per lo svolgimento delle fasi procedurali.

Decreto legislativo 4/2008

L'ancoraggio alle Strategie di Sviluppo Sostenibile

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo, su proposta del MATTM, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, provvede all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. (2 agosto 2002)

Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della strategia nazionale, le regioni si dotano, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Le strategie regionali indicano insieme al contributo della regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le priorità, le azioni che si intendono intraprendere. In tale ambito le regioni assicurano unitarietà all'attività di pianificazione.

Decreto legislativo 4/2008

L'ancoraggio alle Strategie di Sviluppo Sostenibile

Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto. Dette strategie, definite coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione.

Strategie di Sviluppo Sostenibile

A che punto siamo?

livello nazionale:

i lavori avviati in ambito CIPE e presso il MATTM, sulla base degli orientamenti della nuova SSS europea, si sono fermati.

Livello regionale situazioni diversificate:

Regioni dotate di una SSS: Emilia Romagna, Marche e Toscana.

Regioni che hanno incluso la SSS in altri strumenti di programmazione (Piani di Governo del Territorio): Lombardia e Abruzzo.

Regioni con quadri articolati:

Campania e Calabria attivato il processo di elaborazione;

Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia atti con volontà di procedere

Il quadro normativo regionale

L'art. 35 comma 1 d.lgs. 4/2008 prevede che: " le Regioni adeguino il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro 12 mesi dall'entrata in vigore"

A che punto siamo?

Tre scenari di riferimento:

Regioni che hanno emanato norme più o meno esaustive quali riferimenti in materia di VAS sia come fedele trascrizione di quanto indicato nel testo nazionale sia fornendo esplicazioni sulle modalità di attuazione del processo valutativo.

(Calabria - Puglia- Piemonte - Valle d'Aosta – Liguria – Bolzano – Friuli Venezia Giulia)

Il quadro normativo regionale

A che punto siamo?

Regioni che hanno emanato vari strumenti di supporto all'attuazione della procedura spesso in modo frammentato.

(Sicilia – Sardegna - Campania - Abruzzo – Molise – Lazio – Umbria – Marche – Emilia Romagna – Lombardia – Veneto - Trento)

Regioni che non hanno dato nessuna indicazione in merito.

(Basilicata)



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale

	Norma riferimento	Linee guida e documenti di supporto	Quadri riferimento	Autori competenti e*	Racconto screening - scoping	Specifiche pianificazione territoriale	Coordinamenti o VIA, VAS, VInCA	Semplificazione piccoli comuni	Incentivi pianificazione sovracomunale	Indicazioni monitoraggio	Ruolo ARPA	Ruolo altri soggetti	Indicazioni per valutazione altre regioni o stati	Indicazioni per fase attuazione	Costruzione base di conoscenza
ABRUZZO	transitoria	doc supporto	■	Diverse				■		■		■■■■			
BASILICATA															
BOLZANO	definitiva L.R.	linee guida della VAS per pianif. urbana				■ VAS integrata nella pianif. urbana ■ (ValSost)	■ autovalutaz. nel coord. procedimenti ambientali	■ progetto Divas	■	■					■ (SIAT)
CALABRIA	transitoria			Regione							■				■
CAMPANIA	transitoria			Regione							■■■■				■
EMILIA	transitoria	linee guida	■	Diverse		■■■■ (ValSAT)		■						■	■
ROMAGNA															
FRIULI-VENEZIA GIULIA	transitoria	linee guida sulla AZ1L e sulla VInCA		Comunal e		■			■		■	■	FVG, Austria, Slovenia e Veneto quali sogg. transf.		■
LAZIO	transitoria	linee guida in approvazione		Regione		■		■							
LIGURIA	in approv.*			Regione											
LOMBARDIA	transitoria	Modelli metodologico - proced.	■	Diverse		■■■■		■	■■■■		■■■■	■■■■		■	■■■■
MARCHE	transitoria	linee guida	■	Diverse		■		■							
MOLISE	transitoria			Diverse		■									
PIEMONTE	transitoria	linee guida (2003)		Diverse		■■■■					■■■■				
PUGLIA	transitoria			Diverse							■■■■				
SARDEGNA	transitoria	Linee guida per i piani urb. comunali		Regione		■■■■					■■■■	■			■
SICILIA	transitoria	Modello procedurale/metod.		Regione											
TOSCANA	in approv.*	Linee guida indicatori	■	Diverse		■■■■ (Valutazione Integrata)						■ (NURV)			■
TRENTO	transitoria		■	Provincia R		■			■						■ (SISA)
UMBRIA	transitoria	linee guida, cronogrammi, modelli		(transitori o) D (a regime)		■		■■■■							■
VALLE D'AOSTA	definitiva: L.R.	Linee guida piani comunali				■									■
VENETO	transitoria	Linee guida schemi proced. e doc. di supporto		Regione		■		■ progetto Divas	■						■

VAS: Regione Lazio - il quadro normativo di riferimento

Strumenti regionali transitori

Legge Regionale dell'11 agosto 2008, n.14 - Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio (Art. 1 commi dal 19 al 23 "Disposizioni sulle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione d'impatto ambientale. Modifiche all'art. 46 della l.r. 7 giugno 1999, n.6);

Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2009, n. 363 - Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale - Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 28 del 28.7.2009

VAS: Regione Lazio - il quadro normativo di riferimento

Campo di applicazione

Con l'Art. 1 commi dal 19 al 23 "*Disposizioni sulle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione d'impatto ambientale*", la L. R. 14/2008 recepisce solo alcune disposizioni parziali del D. Lgvo 152/2006 e come modificato da D. Lgvo4/2008.

Con D. G. R. 363/2009 la Regione ha dato attuazione alle nuove procedure di VIA e VAS delineate nella normativa nazionale. La delibera è entrata in vigore in data 29/07/2009.

VAS: Regione Lazio - il quadro normativo di riferimento

Forme di coordinamento procedura valutative

L'approvazione di programmi (compresi negli All. III e IV del D. Lgvo 152/2006 e come modificato dal D. Lgvo4/2008) che possano comportare varianti o modifiche di piani territoriali o urbanistici soggetti a VAS, devono ricomprendere la Via all'interno del procedimento di VAS (Art. 1, comma 22).

E' prevista l'integrazione tra la verifica di ottemperanza della VIA e della VAS. Entro 45 giorni chiunque può fare pervenire osservazioni e entro i successivi 45 giorni, sarà emesso un unico provvedimento motivato VIA-VAS

VAS: Regione Lazio - il quadro normativo di riferimento

Previsioni semplificazioni

Al fine di semplificare le consultazioni l'autorità competente può disporre la convocazione di una conferenza alla quale partecipano i soggetti competenti in materia, sia in fase di verifica di assoggettabilità che in fase di procedimento di Via o di VAS.

Il Direttore del Dipartimento Territorio può determinare con le altre amministrazioni competenti in materia ambientale forme di collaborazione ed intesa in merito alla semplificazione di attività.